

....., il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (codice fiscale n. 84000250229), come da deliberazione del Consiglio comunale n. del ,

- la Comunità Alto Garda e Ledro rappresentata dal Commissario Sig. , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede della Comunità in Riva del Garda Via Rosmini n. 5/b, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (codice fiscale n.), come da provvedimento n. . . . del . . .

P R E M E S S O:

- Dall'1 giugno 2009 i Comuni di Arco, Drena, Dro, Tenno, Riva del Garda, Nago-Torbole e l'allora Unione dei Comuni della Valle di Ledro ora comune di Ledro, hanno deciso di esercitare in forma associata le funzioni di Polizia Locale, istituendo il "Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro" sulla base della disciplina allora stabilita dalla legge provinciale n. 8 del 27.06.2005, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 07.03.1986, n. 65, "Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale", dalla legge regionale 19.07.1992, n. 5 concernente "Norme sull'Ordinamento della Polizia Municipale" e dal "Progetto Sicurezza del Territorio", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2554 del 18.10.2002.

- L'allora Comprensorio Alto Garda e Ledro - ora Comunità Alto Garda e Ledro - era stato individuato quale Ente capofila della gestione associata ai sensi dell'allora art. 11 della legge provinciale 27.06.2005, n. 8, che prevedeva che i Comuni potessero avvalersi per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale del Comprensorio cui appartenevano, mediante la stipula di una convenzione nella quale definire quanto previsto dalle lettere da a) a f) del 3° comma del medesimo art. 11.

- L'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla Polizia Locale rappresenta una valida soluzione per il presidio integrato del territorio di riferimento, sulla base di criteri e principi condivisi, nei confronti di territori contigui.

- Il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza, oltre ad esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori.

- L'esercizio in forma associata assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e coordinata sull'intero territorio d'ambito ed un contenimento dei costi di gestione che ne derivano.

- La Giunta Provinciale con deliberazione n. 690 di data 18.03.2008 ha approvato il progetto proposto, con la contestuale concessione del finanziamento, come previsto dalla legge.

- La convenzione è stata sottoscritta in data 09.06.2008 da tutti gli enti aderenti alla gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Locale dell'Alto Garda e Ledro, al n. di rep. 380 (dell'allora Comprensorio), con scadenza il giorno 30.06.2013.

- Successivamente, sulla base delle prime verifiche gestionali effettuate, è risultato necessario

provvedere a limitate modifiche alla convenzione, per consentire maggiore funzionalità negli adempimenti gestionali derivanti, formalmente approvate con deliberazione del Consiglio comunale di Dro n. 31 del 19.06.2008; Tenno n. 11 del 19.06.2008; Riva del Garda n. 235 del 20.06.2008; Comprensorio Alto Garda e Ledro n. 10 del 23.06.2008; Nago/Torbole n. 23 del 24.06.2008; Drena n. 17 del 25.06.2008; Arco n. 66 del 28.08.2008; del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle di Ledro n. 12 del 24.07.2008.

- In data 14 aprile 2009 con atto n. 413 (repertorio dell'allora Comprensorio) sono state apportate le modifiche alla convenzione del 2008.

- Il servizio in forma associata è stato effettivamente attivato, con la avvenuta costituzione dal 01.06.2009 del "Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro", che ha consentito la unificazione dei preesistenti cinque Corpi comunali in un unico Corpo Intercomunale, l'unificazione di tutti i preesistenti uffici, la graduale completa riorganizzazione dell'attività istituzionale e d'ufficio, oltre alla gestione delle spese necessarie con un unico bilancio. Allo stesso modo per la gestione del personale di polizia locale già in servizio di ruolo presso i Comuni, che è transitato mediante mobilità nei ruoli della Comunità, con decorrenza dal 01.01.2010.

- Con il protocollo di finanza locale per il 2012, siglato il 28.10.2011, Provincia e Consiglio delle autonomie locali hanno stabilito che "nell'ambito dell'ordinamento provinciale, la maggiore efficienza nella gestione delle funzioni e dei servizi generali si raggiunge con l'attuazione della legge di riforma istituzionale e a tale fine si ritiene fondamentale delineare un percorso che porti gradualmente le Comunità ad assumere anche il ruolo di supporto operativo a favore dei comuni per la gestione dei servizi comunali".

- Gli allora articoli 8, comma 5, e 8 bis, comma 1 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), come modificata dall'art. 5 della legge finanziaria per il 2013, disciplinavano le gestioni associate obbligatorie mediante le Comunità, prevedendo che dal 1° luglio 2013 tutti i Comuni dovessero esercitare obbligatoriamente le funzioni di polizia locale in forma associata, mediante le Comunità di appartenenza o mediante accordi tra più Comunità.

- Nel caso della Comunità Alto Garda e Ledro, ove la gestione associata è stata attivata convenzionalmente e su base volontaria già a fare data dal 01.06.2009 con scadenza naturale il 30.06.2013 (già allora anche da parte dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti), l'approvazione della nuova convenzione sulla base delle disposizioni vigenti nel 2013 ed aggiornate per quanto possibile in relazione all'obbligo imposto allora dalla legge provinciale n. 27/2010 costituiva necessità comunque indifferibile, dovendosi altrimenti sospendere un servizio di rilevante pubblico interesse e dovendo altrimenti la gestione ritornare in capo ai singoli comuni, con tutte le relative conseguenze, compresa la riassunzione in servizio di ruolo presso gli stessi comuni del personale dipendente della Comunità e la perdita del finanziamento provinciale concesso.

- Ed infatti, a seguito dell'adozione delle necessarie deliberazioni da parte di tutti gli enti convenzionati, in data 8 ottobre 2013 la nuova convenzione è stata sottoscritta sub n. 62

(repertorio della Comunità) da tutti gli enti aderenti alla gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Locale dell'Alto Garda e Ledro con decorrenza dal 01.07.2013 e scadenza il giorno 30.06.2018.

- L'art. 39 della L.P. 13/11/2014, n. 12, in vigore dal 3 dicembre 2014, ha radicalmente modificato la precedente disciplina provinciale relativa alla gestione del servizio di polizia locale. In particolare:

- il comma 1 ha soppresso il comma 5 dell'art. 8 della L.P. n. 27/2010 che prevedeva: "In ogni caso tutti i comuni devono esercitare in forma associata mediante le comunità di appartenenza, o mediante accordi tra più comunità, i compiti e le attività relative alle funzioni di polizia locale, ";
- il comma 2 ha soppresso il comma 1 bis dell'art. 8 bis che prevedeva: "Entro il 1° luglio 2013 è data attuazione all'obbligo di gestione associata dei compiti e delle attività relative alle funzioni di polizia locale ai sensi dell'art. 8, comma 5.";
- il comma 3 bis (come introdotto dall'art. 18 della L.P. n. 9 del 3 giugno 2015) prevede che: "Entro la data prevista con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, il personale delle comunità addetto alle funzioni di polizia locale è trasferito alle dipendenze dei comuni aderenti alla gestione associata per il servizio di polizia locale secondo quanto previsto dalle convenzioni in caso di scioglimento, ferma restando la possibilità di integrare o modificare queste convenzioni. Il trasferimento è disposto anche se la comunità continua ad aderire alla convenzione (...)"

- La suddetta disposizione normativa ha previsto pertanto il trasferimento del personale dalle Comunità addetto alle funzioni di polizia locale, ai Comuni che partecipano alla rispettiva gestione associata della polizia locale.

Con deliberazione n. 1852 del 26 ottobre 2015, la Giunta provinciale ha dato attuazione al citato art. 39, comma 3 bis, stabilendo che:

- il termine entro il quale il personale delle Comunità addetto alle funzioni di polizia locale deve essere trasferito alle dipendenze di uno o più comuni aderenti alla rispettiva gestione associata è fissato al giorno 30 giugno 2016;
- la ripartizione del personale tra le Amministrazioni comunali aderenti alla singola gestione associata con capofila la Comunità è effettuata secondo le modalità previste dalle convenzioni in essere in caso di scioglimento ovvero secondo altre modalità che potranno essere individuate dai comuni aderenti a seguito di specifica modifica dell'accordo convenzionale.

I Sindaci dei Comuni associati ed il Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro hanno quindi concordato di individuare il Comune di Riva del Garda quale ente al quale trasferire tutto il personale addetto al Corpo di Polizia Locale Intercomunale, già alle dipendenze della Comunità medesima, mantenendo tuttavia in capo alla Comunità Alto Garda e Ledro, per motivi di mera efficacia gestionale, il ruolo di referente per lo svolgimento di tutte le attività di supporto relative all'organizzazione amministrativa e contabile del servizio di polizia locale e di unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari.

Pertanto, a seguito dell'adozione delle necessarie deliberazioni da parte di tutti gli enti convenzionati, in data 20 giugno 2016 la nuova convenzione è stata sottoscritta da tutti gli enti aderenti alla gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Locale dell'Alto Garda e Ledro con decorrenza dal 01.07.2016 e scadenza il giorno 31.12.2021.

Successivamente a tale convenzione sono state apportate limitate modifiche mediante un atto aggiuntivo approvato e sottoscritto dagli enti aderenti nel novembre del 2019.

In vista della scadenza della convenzione sottoscritta nel 2016, i Comuni aderenti hanno condiviso l'opportunità di proseguire nella gestione associata del servizio sottoscrivendo una nuova convenzione di durata biennale, eventualmente rinnovabile per pari periodo; hanno inoltre chiesto alla Comunità Alto Garda e Ledro di aderire in via supportiva alla convenzione, limitatamente all'anno 2022, per l'assolvimento delle funzioni relative alla riscossione delle sanzioni da Codice della Strada tramite Trentino Riscossioni spa, tale funzione è risultata infatti non direttamente attuabile da parte dei Comuni convenzionati, in relazione alla disciplina degli affidamenti diretti alle società "in house". La Comunità ha acconsentito a tale richiesta per garantire l'operatività di tale funzione e per il tempo strettamente necessario a riorganizzare le modalità gestionali della stessa, che i Comuni si sono impegnati a completare entro il termine massimo di un anno a partire dal 1 gennaio 2022.

Come da normativa vigente, le gestioni associate devono essere svolte a seguito e sulla base di una convenzione stipulata tra i Comuni e le Comunità ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra individuate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m, i Comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda e Tenno, di seguito complessivamente indicati quali "Comuni" e la Comunità Alto Garda e Ledro, di seguito per brevità denominata "Comunità", convengono di gestire in forma associata il servizio di polizia locale, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 27.06.2005, n. 8 al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità.

2. La struttura anzidetta è denominata "Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro" successivamente denominato per brevità "Corpo", con sede in Riva del Garda, loc. S. Nazzaro n.

82.

3. La sede del servizio è stabilita nel Comune di Riva del Garda, al quale è conferito il ruolo di capofila ai fini della gestione del servizio, del personale appartenente al Corpo e delle relative funzioni fissate dalla normativa vigente, comprese quelle di pubblica sicurezza, ad eccezione di quanto stabilito nella norma transitoria di cui all'art. 15.

4. Il Comune di Riva del Garda viene delegato da parte di tutti i Comuni sottoscrittori della presente convenzione all'incasso degli eventuali incentivi/contributi Provinciali che saranno concessi per la realizzazione del servizio associato in parola.

5. Il comune di Riva del Garda adempie a tutte le attività che rientrano nella relativa diretta competenza, come individuate nella presente convenzione, mediante le idonee risorse finanziarie e di personale che vengono messe a disposizione dal servizio.

6. Il servizio associato si svolge nell'ambito e nel rispetto delle norme previste nella legge regionale 19.07.1992, n. 5 , nella legge provinciale 27.06.2005, n. 8 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella legge quadro nazionale 07.03.1986 n. 65, in quanto applicabile in ambito provinciale.

Art. 3 - Dimensioni territoriali

1. L'ambito territoriale per la gestione del servizio di polizia locale è individuato nel territorio dei comuni aderenti alla convenzione: Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda e Tenno.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio, finalità e obiettivi della gestione associata

1. I comuni mediante la presente convenzione intendono svolgere in forma associata le funzioni di polizia locale che sono agli stessi demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche attraverso il coordinamento con le restanti forze dell'ordine, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

2. La gestione associata del servizio di polizia locale è finalizzata in particolare a:

- a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza dei comuni;
- c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali dei comuni partecipanti dell'accordo;
- d) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- e) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità e dagli uffici legittimati a richiederli;
- f) predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni aderenti all'accordo;
- g) collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche

calamità o disastri, nonché di privato infortunio;

h) esercitare le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ed il controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia;

i) esercitare le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei comuni partecipanti alla convenzione;

l) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa statale (art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65);

m) svolgere le funzioni previste dal secondo comma dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 e connesse norme di attuazione di cui ai D.P.R. 1 novembre 1973 n. 686 e 19 novembre 1987 n. 526;

n) esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge statale alla polizia locale;

o) supportare l'attività di controllo relativa a tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

p) supportare le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

q) assicurare l'assolvimento dei compiti così come indicato nell'art. 6 della legge provinciale 27 giugno 2005 n. 8;

r) gestire tutto il contenzioso di ogni natura derivante in conseguenza delle sanzioni elevate sul territorio di competenza, ai sensi della L. n. 689/1981, fatta eccezione per i contenziosi in cui, sindacata la legittimità di verbali/sanzioni, il Comune sul cui territorio le stesse sono state elevate, non comunichi la volontà di voler gestire il contenzioso tramite un proprio legale di fiducia. A tal fine, il Comune capofila si impegna, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione di predetta comunicazione, ad inviare al Comune richiedente la deliberazione di Giunta, avente ad oggetto l'affidamento della difesa all'avvocato indicato dal Comune, unitamente alla procura speciale firmata dal Sindaco in carica del Comune capofila;

s) supportare la predisposizione di atti e procedimenti di competenza comunale in materia di circolazione stradale.

3. Le funzioni che precedono sono specificate più dettagliatamente nel Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro.

4. I Comuni aderenti alla convenzione, si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia locale secondo le disposizioni del presente atto al fine di assicurare una migliore qualità del servizio, ridurre i costi, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili e di nuova acquisizione.

5. I Comuni associati perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, applicative e interpretative e della modulistica in uso nelle materia di competenza del servizio di polizia locale, oltre all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell'ambito di riferimento. A tali fini il Corpo, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- all'adozione di programmi informatici omogenei, con adeguate caratteristiche di interoperabilità, anche avvalendosi del riuso di quelli esistenti;

- all'adozione ed installazione di un'unica rete radio, prevedendo la modalità della sala operativa.

6. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti per i singoli comuni partecipanti.

7. I proventi delle infrazioni al Codice della Strada o derivanti da infrazioni a norme regolamentari, ordinanze e altre leggi che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito delle funzioni di polizia locale, accertate e riscosse nei territori della gestione associata, saranno devoluti ai comuni nel cui territorio le violazioni sono accertate.

Art. 5 - Organizzazione generale

1. La responsabilità e la direzione del Corpo è affidata al Comandante, individuato secondo le modalità previste dall'art. 6 della presente convenzione e dal Regolamento speciale del Corpo, il quale è responsabile dell'organizzazione del servizio.

2. Lo stesso è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza per gli enti sottoscrittori della presente convenzione.

3. Il Vicecomandante è individuato secondo le modalità previste dall'art. 6 della presente convenzione e dal regolamento speciale del Corpo.

4. I Sindaci dei Comuni convenzionati, quali autorità di pubblica sicurezza e rappresentanti delle rispettive comunità, sono titolari nel proprio territorio delle attribuzioni di competenza stabilite dalla legge, che esercitano direttamente con comunicazioni al Comandante.

5. I Sindaci si rivolgono direttamente al Comandante per lo svolgimento di servizi attinenti le funzioni di polizia locale riferite al territorio di rispettiva competenza e segnalano al Comandante le esigenze e priorità di intervento, impartiscono le direttive, vigilano sull'espletamento del servizio e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, anche nelle forme e modalità per il coordinamento delle attività di cui al successivo articolo 6.

Art. 6 - Conferenza dei Sindaci

1. Con la firma della presente convenzione è istituita la "Conferenza dei Sindaci per il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Alto Garda e Ledro" con funzioni di consultazione, indirizzo, programmazione e controllo delle attività di competenza dello stesso.

2. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro assessore delegato, i quali potranno essere accompagnati dai segretari comunali o altri funzionari o assessori con funzioni di consulenza. Alle riunioni della Conferenza partecipa il Commissario della Comunità, eventualmente assistito dal Segretario, senza diritto di voto salvo che per le decisioni attinenti alle attività di supporto che rientrano nella competenza della Comunità ai sensi dell'art. 15 della presente convenzione.

3. La Conferenza è validamente costituita ed assume le proprie decisioni con la maggioranza di almeno i 2/3 dei propri componenti, che rappresentino la maggioranza della popolazione residente

nel territorio dei comuni aderenti.

4. La Conferenza è coordinata e presieduta dal Sindaco eletto con la maggioranza di cui al comma precedente, il quale convoca la conferenza, autonomamente o su richiesta di almeno un Sindaco dei Comuni aderenti .

5. Con le stesse modalità la Conferenza elegge il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

6. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere trasmessa agli enti aderenti almeno 3 (tre) giorni liberi prima della data fissata per la riunione. Gli atti relativi all'ordine del giorno sono resi disponibili con le modalità che saranno stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.

7. Competono in particolare alla Conferenza dei Sindaci:

a) individuare i nominativi cui affidare l'incarico di Comandante e Vicecomandante del Corpo, quest'ultimo su proposta del Comandante.

b) stabilire gli obiettivi, le direttive generali e le priorità del servizio di polizia locale, determinare le modalità di finanziamento delle spese a carattere straordinario, impartire direttive al Comandante del Corpo e vigilare sulla corretta attuazione della gestione associata.

c) approvare la pianificazione strategica delle assunzioni di personale necessarie e delle attività del servizio, in funzione delle esigenze delle amministrazioni partecipanti, dell'ottimizzazione delle attività e delle risorse umane e strumentali rese disponibili;

d) approvare la proposta della previsione annuale di spesa di norma entro il 30 ottobre di ciascun anno ed il relativo rendiconto annuale;

e) definire i costi del servizio sia ordinario che degli eventuali servizi aggiuntivi a richiesta e la programmazione delle risorse finanziarie (le relative proposte sono formulate dal Comune di Riva del Garda su proposta del Comandante del Corpo);

f) la valutazione almeno due volte l'anno dell'andamento e dei risultati conseguiti sulla base dei rapporti periodici forniti dal Comandante del Corpo;

g) la risoluzione delle eventuali controversie tra gli enti aderenti.

8. Il Comandante del Corpo partecipa alla Conferenza dei Sindaci senza diritto di voto.

9 Il Comandante del Corpo o suo delegato svolge le funzioni di segretario e cura la verbalizzazione delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci.

10. Le ulteriori modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci sono stabilite dalla Conferenza stessa.

11. La Conferenza dei Sindaci può affidare a uno o più dei propri componenti compiti di attuazione delle decisioni già assunte.

Art. 7 - Personale

1. Il Corpo, è costituito da 49 unità di cui 1 Comandante/Dirigente, 1 Funzionario inquadrato nella categoria D, 8 Coordinatori inquadrati nella categoria C Evoluto, 35 Agenti inquadrati nella Categoria C Base e 4 dipendenti amministrativi e/o contabili, dei quali uno inquadrato nella

categoria C evoluto e tre inquadrati nella categoria C Base

2. Oltre al personale come sopra indicato, saranno assunti annualmente Agenti di Polizia Locale stagionali, al fine di fare fronte alle relative maggiori esigenze di servizio, per un massimo di complessivi n. 60 mesi/anno.

3 Il Comune di Riva del Garda provvede ad assumere il personale necessario per lo svolgimento del servizio.

4. In caso di cessazione del servizio associato disciplinato dalla presente convenzione ovvero nel caso di recesso o disdetta da parte di una o più Amministrazioni come per legge, i Comuni si obbligano a riassorbire nella propria dotazione organica tutto il personale trasferito precedentemente dai Comuni stessi alla Comunità Alto Garda e Ledro e successivamente da questa al Comune di Riva del Garda, comunque secondo la dotazione al 31.12.2006 e ad assorbire il personale assunto per il servizio associato, come indicato nella tabella che segue:

COMUNE	Personale già in servizio al 31.12.06, da riassorbire dai comuni	Personale assunto da riassorbire dai comuni	Totale personale
ARCO	13 unità (1 D – 1C. Ev. 10 Agenti C. Base 1 Amm.vo C. Base)	3 Agenti C. Base 1 Amm.vo C Base	17
DRENA	0	0	0
DRO	3 unità (1 C. Ev. 2 C. Base)	0	3
TENNO	0	0	0
NAGO/TORBOLE	2 unità (1 C. Ev. 1 C. Base)	1 Agente C. Base	3
RIVA DEL GARDA	17 unità (1 D- 4 C. Ev. 11 Agenti C. Base – 1 Amm.vo B Ev (ora trasformato in C evoluto)	1 Comandante 3 Agenti C. Base 1 Amm.vo C Base	22
LEDRO	2 unità (1 C. Ev. 1 Agente C Base)	2 Agenti C. Base	4
TOTALE	37	12	49

5. Ogni singolo Ente dovrà assicurare tramite un proprio referente, compatibilmente con le effettive esigenze e la situazione in essere, la massima collaborazione al servizio associato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con la sede del Corpo.

6 Il servizio associato garantisce attraverso i propri addetti, secondo le effettive necessità e le

modalità che saranno individuate, un recapito con ufficio attrezzato nei comuni aderenti all'accordo.

7. Per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 2, il Comune capofila si avvale del supporto del personale in forza al Corpo, d'intesa con il Comandante del Corpo medesimo.

8. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio, si conviene di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati. Il rapporto organico permane con il comune di Riva del Garda e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nel medesimo comune; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento. Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati ed è regolato secondo quanto previsto dalla convenzione e del Regolamento del Corpo di Polizia locale Intercomunale Alto Garda e Ledro.

Art. 8 - Regolamento Speciale del Corpo

1. Il Regolamento Speciale del Corpo disciplina:

- a) le attività di polizia locale;
- b) l'istituzione e l'organizzazione del Corpo;
- c) l'organico, le modalità per l'assunzione del personale, i requisiti psico-attitudinali, lo stato giuridico e le norme di comportamento degli addetti al Corpo;
- d) l'uso delle armi.

Art. 9 - Risorse e rapporti finanziari

1. I costi del servizio convenzionato sono a carico dei Comuni, con le modalità sotto specificate.

2. Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri necessari per garantirne il regolare svolgimento ed in particolare tutti gli oneri per il personale dipendente, le spese di gestione e manutenzione dei mezzi strumentali, le spese di gestione e riscossione delle sanzioni, le spese sia ordinarie che straordinarie per la sede del Corpo, nonché le spese per l'acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi, attrezzature ed arredi.

3. Nel costo soggetto a riparto sono computati anche tutti gli oneri direttamente sostenuti dal Comune capofila e quelli previsti dalla norma transitoria di cui all'art. 15, necessari per garantire lo svolgimento delle attività di diretta competenza ai sensi dell'art. 2, compreso l'utilizzo del proprio personale dipendente e della propria struttura.

4. Il Comune di Riva del Garda inserisce nel proprio bilancio le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, sia per la parte corrente che in conto capitale, secondo la programmazione annuale approvata. Esse vengono assegnate al Comandante per l'utilizzo secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

5. Alla retribuzione del personale provvede il Comune di Riva del Garda, con i relativi adempimenti.

6. I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria del Corpo, anche in conto capitale, sono sostenuti dal Comune di Riva del Garda.

7. Gli oneri amministrativi sostenuti dal Comune di Riva del Garda per adempimenti svolti da servizi e uffici diversi dal Corpo è riconosciuto un importo forfettario di € 60.000,00 annui, che sarà oggetto di riparto fra i comuni con le modalità di cui al comma successivo.

8. I costi del servizio vengono ripartiti tra i Comuni associati con le seguenti percentuali: Arco 32,78%, Drena 0,02%, Dro 6,54%, Ledro 6,37%, Nago Torbole 9,65%, Riva del Garda 43,65%, Tenno 0,99%, in proporzione alla "spesa storica" già in precedenza sostenuta dai Comuni ed in collegamento con le ore di servizio che devono essere effettivamente prestate per i territori dei singoli Comuni da parte del personale del Corpo. Le spese in conto capitale e per la manutenzione straordinaria relative alla nuova sede unica del Corpo sono ripartite in base ai millesimi di proprietà (Arco 32,78%, Drena 0,02%, Dro 6,54%, Ledro 6,37%, Nago Torbole 9,65%, Riva del Garda 43,65%, Tenno 0,99%).

9. I Comuni entro il 31.12.2022 si impegnano ad elaborare, sulla base delle effettive modalità di svolgimento del servizio sui rispettivi territori, nuovi criteri condivisi di riparto della spesa, che dovranno essere adottati previa modifica della presente convenzione.

10. Compete al Comune di Riva del Garda, prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, attenendosi a quanto deciso dalla Conferenza dei Sindaci, la spesa necessaria sia per la gestione ordinaria del Corpo, sia per l'effettuazione di spese in conto capitale afferenti il medesimo. Spetta al Comune di Riva del Garda determinare il riparto provvisorio e predisporre con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute ed il conguaglio delle stesse, sottoponendo tale rendiconto alla Conferenza dei Sindaci per l'approvazione. Dell'entità delle spese previste e di quelle effettivamente sostenute, dei riparti e dei conguagli sarà data comunicazione ad ogni singolo Comune associato.

11. I Comuni convenzionati provvedono, mediante rate bimestrali scadenti il giorno 5 del mese di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno al pagamento dell'80% della quota a rispettivo carico risultante dal riparto provvisorio. La differenza a saldo è versata entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione annuale e del riparto relativo.

12. Le modalità di effettuazione delle spese e per la gestione contabile e finanziaria inerente il Corpo restano interamente disciplinate dal regolamento di contabilità del Comune di Riva del Garda.

Art. 10 - Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è stabilita dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile per pari durata con atto formale dei Comuni aderenti, adottato da parte degli organi competenti.

Art. 11 - Recesso

1. Ciascun Ente aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza motivata, adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, ed eventuali danni, anche in riferimento ai contributi di cui al successivo art. 12. Il recesso è comunicato al Comune di Riva del Garda e agli altri Comuni partecipanti entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso di recesso o scioglimento trova applicazione l'art. 7 comma 4 della presente convenzione.

2. In caso di recesso dalla convenzione il recedente corrisponde una penale pari al 50% dell'annualità spettante in base all'ultimo riparto approvato. La somma è utilizzata per il finanziamento del servizio associato.

3. Il recesso della Comunità dalla presente convenzione opera automaticamente a far data dal 1 gennaio 2023 o da una data antecedente, qualora risulti conclusa prima di tale scadenza la riorganizzazione gestionale relativa alla riscossione delle sanzioni da Codice della Strada, che i Comuni si sono impegnati a effettuare. Tale recesso non comporta alcun tipo di penale.

Art. 12 - Rapporti tra Enti in relazione ai contributi

1. Eventuali contributi statali, regionali, provinciali o da altri Enti erogati per le finalità di cui alla presente convenzione, sono assegnati al servizio associato di polizia locale e introitati dal Comune di Riva del Garda.

Art. 13 - Risoluzione di controversie

1. Per le eventuali controversie in ordine alla gestione associata che non possano essere risolte ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. f) della presente convenzione, sarà istituita una commissione di conciliazione, a cui ci si dovrà obbligatoriamente rivolgere. Essa è composta da tre membri esterni, nominati dalla Conferenza dei Sindaci. Ove la controversia non venga composta in sede di conciliazione tra gli Enti firmatari dell'accordo, essa sarà devoluta alla competente Autorità giudiziaria, come previsto dalla vigente normativa.

Art. 14 - Dotazione di mezzi

1. Gli autoveicoli, le attrezzature tecniche, gli arredi, ecc., precedentemente in dotazione al Corpo sono trasferiti in proprietà al Comune di Riva del Garda e destinati al servizio Intercomunale di Polizia Locale Alto Garda e Ledro. Tale trasferimento dovrà avvenire in forma gratuita in quanto tali beni risultano essere stati acquisiti dalla Comunità Alto Garda e Ledro con l'utilizzo dei fondi trasferiti dai comuni e/o dei trasferimenti provinciali a finanziamento del Corpo.

2. La custodia e la gestione dei beni mobili messi a disposizione del Corpo è affidata al Comune di Riva del Garda, il quale provvede a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre che i costi siano compatibili con criteri di economicità e buona gestione economico finanziaria, e non sia più economico rottamare gli stessi per vetustà, nel qual caso i Comuni si impegnano immediatamente ad assecondare le richieste di rottamazione dei beni, in genere autoveicoli, o in

alternativa a ritirare gli stessi nelle condizioni in cui si trovano.

3. In caso di cessazione o mancato rinnovo del servizio associato, le strumentazioni ed i veicoli saranno restituiti ai Comuni che li hanno conferiti, mentre le dotazioni acquistate dopo la stipula della convenzione sono assegnate ai singoli comuni associati in base a specifico accordo.

Art. 15 - Norma transitoria per la riscossione delle sanzioni da Codice della Strada

1. La Comunità viene delegata da parte di tutti i Comuni sottoscrittori della presente convenzione ad incassare le sanzioni emesse dal Corpo ed a gestire la riscossione delle sanzioni stesse attraverso l'affidamento alla società in house Trentino Riscossioni Spa (attuale società affidataria) per un periodo massimo di 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2022. La delega si rende necessaria in quanto i Comuni non soci di Trentino Riscossioni spa non possono provvedere direttamente all'incarico. Entro il 31.12.2022 i Comuni si impegnano a riorganizzare la gestione di tale funzione, in modo da rendersi autonomi.

2. Restano nella diretta competenza del personale assegnato al Corpo di Polizia Locale Alto Garda e Ledro l'emissione delle sanzioni, la riconciliazione degli incassi e la determinazione del riparto delle sanzioni ai comuni titolari. I dati relativi al riparto delle sanzioni incassate e relativi oneri devono essere verificati dal Corpo e resi disponibili alla Comunità con cadenza trimestrale. I proventi delle infrazioni al Codice della Strada accertate e riscosse nei territori della gestione associata, saranno accreditati presso la tesoreria della Comunità, riscossi dalla medesima e devoluti ai comuni nel cui territorio le violazioni sono accertate.

3. Per quanto riguarda la presente delega alla riscossione delle sanzioni emesse dal Corpo è dovuto alla Comunità il rimborso dei costi sostenuti nella misura forfettaria di euro 15.000,00 annui. Tale onere di spesa sarà anch'esso oggetto di riparto fra i comuni ai sensi dell'art. 9 comma 8.

Art. 16 - Norma transitoria

1. La Comunità Alto Garda e Ledro proseguirà nella gestione della Corpo per gli aspetti di sua competenza fino al 31/12/2021 ed alla conclusione degli adempimenti, compresa la contabilizzazione e pagamento dei servizi e forniture concluse o relative all'esercizio finanziario 2021, anche in periodi successivi al termine dell'esercizio.

2. Successivamente alla stipula della convenzione ed antecedentemente al 01/01/2022, il Comune di Riva del Garda è autorizzato ad effettuare le necessarie procedure al fine dell'acquisizione al 01/01/2022 dei beni e servizi in capo al Corpo (voltura utenze, subentro in contratti di servizio di durata pluriennale, attivazione delle procedure per passaggi di proprietà, ecc.).

3. Nel caso in cui alla data di inizio della nuova convenzione, stabilita per il 01/01/2022, non si fossero concluse tutte le operazioni di subentro nei contratti pluriennali in essere o le operazioni di passaggio di proprietà dei beni, si procederà con apposito accordo fra il Comune di Riva del Garda e la Comunità Alto Garda e Ledro al fine di disciplinare tale situazione transitoria.

Art. 17 - Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le Leggi vigenti in materia, in particolare: la legge 07.03.1986 n. 65, la legge regionale 19.07.1992, n. 5 e la legge provinciale 27.06.2005 n. 8.

Art. 18 - Registrazione

1. La presente convenzione è esente da oneri di registrazione e di bollo ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 all. B, art. 16.

Letto, accettato e sottoscritto, in forma digitale.

- Il Sindaco del Comune di Arco
- Il Sindaco del Comune di Drena
- Il Sindaco del Comune di Dro
- Il Sindaco del Comune di Ledro
- Il Sindaco del Comune di Nago-Torbole
- Il Sindaco del Comune di Riva del Garda
- Il Sindaco del Comune di Tenno
- Il Commissario della Comunità Alto Garda e Ledro